

Risoluzione n. 43/E del 4 aprile 2017 – AGENZIA DELLE ENTRATE – Applicabilità dell'articolo 177 del Tuir ad una operazione di scambio di partecipazioni, nella quale la società conferitaria e la società scambiata sono soggetti non residenti

RISOLUZIONE N. 43 /E Direzione Centrale Normativa

Roma 04/04/17

OGGETTO: interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Applicabilità dell'articolo 177 del Tuir ad una operazione di scambio di partecipazioni, nella quale la società conferitaria e la società scambiata sono soggetti non residenti

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 177 del TUIR, è stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa S.p.A (di seguito, l'istante) è la società holding al vertice del Gruppo Alfa.

Alfa S.p.A controlla, altresì, al 100%, due società di diritto inglese e residenti in Inghilterra:

Beta Ltd;

Gamma Ltd.

Alfa S.p.A intende conferire Gamma Ltd nella società Beta Ltd per poi procedere alla fusione tra le due società. 2

L'operazione, così come programmata dovrebbe avvenire, a parere dell'istante, a valori di libro, senza emersione, quindi, di plusvalenze.

Alfa S.p.A osserva che nella descritta operazione interverranno tre soggetti, vale a dire: la conferitaria (Beta Ltd), la società acquistata o scambiata (Gamma Ltd), la conferente (l'istante).

Alfa S.p.A ritiene che al caso concreto potrebbe applicarsi la normativa prevista dall'articolo 177, comma 2 del TUIR, il quale non contempla un regime naturale di neutralità fiscale, bensì una modalità di determinazione della plusvalenza (il cd. realizzo controllato) che può determinare effetti identici alla neutralità fiscale.

Considerato che il citato comma 2 dell'articolo 177 letteralmente non prevede il requisito della residenza, nel territorio dello Stato Italiano, dei soggetti interessati all'operazione, l'istante ha richiesto, in merito, il parere dell'Amministrazione Finanziaria.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA

Atteso che:

l'Amministrazione Finanziaria, con un precedente orientamento, ossia la Risoluzione n. 470 del 3 dicembre 2008, ha preservato la neutralità fiscale dell'operazione quando le caratteristiche della stessa siano unicamente "*riorganizzative*" ;

l'articolo 8, paragrafi 1 e 4 della Direttiva n. 2009/133/CE

prevede la neutralità dell'operazione di scambio di partecipazioni;

l'istante ritiene che l'operazione, così come programmata, dovrebbe avvenire a valori di libro, ossia al valore di carico della partecipazione, senza l'emersione, quindi, di plusvalori latenti sulla stessa. 3

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, occorre precisare che l'operazione in commento non può essere disciplinata dall'articolo 178 del TUIR, in quanto il dato letterale della norma prevede, tra l'altro, che la società acquirente/conferitaria e la società acquistata/scambiata siano residenti in Stati Membri diversi.

Nel caso di specie, invero, le due società (Beta Ltd e Gamma Ltd) sono entrambe residenti in Regno Unito.

Ciò nondimeno, l'articolo 177, comma 2, del TUIR, citato dall'istante, stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un'altra società (c.d. "scambiata") ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, *"sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento"*.

Tale disciplina, quindi, pur non prevedendo un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento rientranti nel relativo ambito di applicazione, costituisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente.

In particolare, è possibile non fare emergere alcuna

plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale – presso ciascun soggetto conferente – della partecipazione conferita (c.d. “neutralità indotta”).

Tale regime (c.d. “a realizzo controllato”), pertanto, fa dipendere i suoi effetti, sul piano fiscale, dal comportamento contabile adottato dalla società conferitaria. 4

Con riferimento all'ambito soggettivo, limitatamente a quanto non statuito dal comma 2 del citato articolo 177 del T.U.I.R., si ritiene valgano le stesse condizioni di ordine soggettivo già individuate dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante la permuta di partecipazioni, nonostante il comma 2 non ne faccia menzione.

Per motivi di ordine logico sistematico, si ritiene, perciò, che sia la società acquirente/conferitaria sia la società acquistata/scambiata debbano essere soggetti indicati dalla lettera a) nell'articolo 73 del TUIR, ossia società di capitali residenti.

L'articolo 177 del TUIR, infatti, intitolato “*scambi di partecipazioni*” disciplina, per l'appunto, lo scambio di partecipazioni nel suo insieme, con due diverse modalità, al comma 1, nel caso di permuta, ed al comma 2, nel caso di conferimento.

In conclusione, si ritiene, quindi, che lo scambio in questione, al quale, per quanto detto, non sono applicabili le previsioni degli articoli 177 e 178 del TUIR, resti soggetto alle ordinarie regole impositive, dunque alla disposizione di cui all'articolo 9 del TUIR.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi

enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Annibale Dodero

(firmato digitalmente)

Fonti: AE, EU

Denis Torri

Al via la “flat tax” per i neo residenti in Italia

Pronte le regole delle Entrate per chi decide di trasferire la residenza in Italia

Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per gli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia beneficiando di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. L’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017, prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata, al fine di attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese degli *High net worth individual*, ossia delle persone con un alto patrimonio. Con il provvedimento di oggi del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato anche il modello di check list da allegare all’istanza di interpello che

consente una valutazione preventiva dell'Amministrazione finanziaria sull' ammissibilità al regime di favore.

Come esercitare l'opzione – I contribuenti in possesso dei requisiti possono aderire al nuovo regime nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. È possibile, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata. Nell' istanza il contribuente dovrà indicare:

- i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione;
- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione;
- gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Il contribuente dovrà anche indicare la sussistenza degli elementi necessari per l'accesso al regime, compilando una check list allegata al provvedimento di oggi e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.

Opzione estesa anche ai familiari – Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita

al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l'imposta sostitutiva è pari a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.

Quando presentare la richiesta – L'opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello. La domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare

la residenza fiscale in Italia. L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità.

Unica soluzione per versare l'imposta – Il versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura di 100mila euro, deve essere effettuato in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Fonti: Comunicato stampa dell'8 marzo 2017 (AE)

Denis Torri

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Aggiornamento: 30 marzo 2017

Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l'esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale; a questo fine esse prevedono alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.

Tali trattati si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE. Un ulteriore modello di riferimento, è quello elaborato in ambito ONU.

In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell'ordinamento giuridico all'esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.

La Convenzione entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti. La conferma dell'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per dare attuazione alle disposizioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, i paesi contraenti possono stipulare accordi di natura amministrativa volti a favorire lo scambio di informazioni e/o l'effettuazione di verifiche simultanee.

Paese contraente	Stipula	In vigore dal	Convenzioni contro le doppie imposizioni
Albania	Firma: Tirana 12.12.1994 Ratifica: L. 21.05.1998, n.175	21.12.1999	Albania – PDF in italiano e inglese
Algeria	Firma: Algeri 03.02.1991 Ratifica: L. 14.12.1994, n.711	30.06.1995	Algeria – PDF in italiano
Arabia Saudita	Firma: Riad 13.01.2007 Ratifica: L. 23.10.2009, n.159	01.12.2009	Arabia Saudita – PDF in italiano e inglese
Argentina	Firma: Roma 15.11.1979 Ratifica: L. 27.04.1982, n.282	15.12.1983	Argentina – PDF in italiano e francese
	Protocollo di modifica Firma: Bologna il 03.12.1997 Ratifica: L.28.10.1999, n.423	14.03.2001	Argentina – PDF in italiano e francese
Armenia	Firma: Roma 14.06.2002 Ratifica: L.25.10.2007, n.190	05.05.2008	Armenia – PDF in italiano e inglese

Australia	Firma: Canberra 14.12.1982 Ratifica: L. 27.05.1985, n.292	05.11.1985	Australia – PDF in italiano Australia – PDF in inglese
Austria	Firma: Vienna 29.06.1981 Ratifica: L. 18.10.1984, n.762	06.04.1985	Austria – PDF in italiano
	Protocollo di modifica Firma: Vienna 25.11.1987 Ratifica: L.16.10.1989, n.365	01.05.1990	Austria – PDF in italiano
Azerbaijan	Firma: Bakù 21.07.2004 Ratifica: L. 03.02.2011, n. 6	13.08.2011	Azerbaijan – PDF in italiano e inglese
Bangladesh	Firma: Roma 20.03.1990 Ratifica: L. 05.07.1995, n.301	07.07.1996	Bangladesh – PDF in italiano e inglese

Belgio	Firma: Roma 29.04.1983 Ratifica: L. 03.04.1989, n.148 Protocollo aggiuntivo Firma: Roma 19.12.1984 Ratifica: L.03.04.1989, n.148	29.07.1989	Belgio – PDF in italiano Belgio – PDF in inglese
	Protocollo aggiuntivo Firma: Bruxelles 11/10/2004 Ratifica: L. 14/01/2013, n. 6	17.04.2013	Belgio – 2° protocollo – PDF in italiano
Bielorussia	Firma: Minsk 11.08.2005 Ratifica: L. 29.05.2009, n. 74	30.11.2009	Bielorussia – PDF in italiano e inglese
Brasile	Firma: Roma 03.10.1978 Ratifica: L. 29.11.1980, n. 844	24.04.1981	Brasile – PDF in italiano Brasile – PDF in inglese
Bulgaria	Firma: Sofia 21.09.1988 Ratifica: L. 29.11.1990, n. 389	10.06.1991	Bulgaria – PDF in italiano e francese Bulgaria – PDF in inglese
Canada	Firma: Ottawa 03.06.2002 Ratifica: L. 24.03.2011 n.42	25.11.2011	Canada – PDF in italiano

Cile	Firma: Santiago 23.10.2015 Ratifica: L. 03.11.2016, n. 212	20.12.2016	Cile – PDF in italiano e inglese
Cina	Firma: Pechino 31.10.1986 Ratifica: L. 31.10.1989, n.376	13.12.1990	Cina – PDF in italiano e inglese Cina – PDF in inglese
Cipro	Firma: Nicosia 24.04.1974 Ratifica : L.10.07.1982, n.564	09.06.1983	Cipro – PDF in italiano e inglese
	Protocollo di modifica Firma: Nicosia 04.06.2009 Ratifica: L. 03.05.2010, n.70	23.11.2010	Cipro – PDF in italiano e Inglese
Congo	Firma: Brazzaville 15.10.2003 Ratifica: L. 30.12.2005, n.288	26.06.2014	Congo – PDF in italiano
Corea del Sud	Firma: Seul 10.01.1989 Ratifica: L. 10.02.1992, n.199	14.07.1992	Corea del Sud – PDF in italiano e inglese
	Protocollo aggiuntivo Firma: Seoul 03.04.2012 Ratifica: L. 17.10.2014, n.156	23.01.2015	Corea del Sud – PDF in italiano e inglese

Costa d'Avorio	Firma: Abidjan 30.07.1982 Ratifica: L. 27.05.1985, n.293	15.05.1987	Costa d'avorio – PDF in italiano Costa d'avorio – PDF in inglese
Croazia	Firma: Roma 20.10.1999 Ratifica: L. 29.05.2009, n.75	15.09.2009	Croazia – PDF in italiano e inglese
Danimarca	Firma: Copenaghen 05.05.1999 Ratifica: L. 11.07.2002, n.170	27.01.2003	Danimarca – PDF in italiano e inglese
Ecuador	Firma: Quito 23.05.1984 Ratifica: L. 31.10.1989, n.377	01.02.1990	Ecuador – PDF in italiano Ecuador – PDF in inglese
Egitto	Firma: Roma 07.05.1979 Ratifica: L. 25.05.1981, n.387	28.04.1982	Egitto – PDF in italiano e inglese
Emirati Arabi Uniti	Firma: Abu Dhabi 22.01.1995 Ratifica: L.28.08.1997, n.309	05.11.1997	Emirati Arabi Uniti – PDF in italiano e inglese
Estonia	Firma: Tallinn 20.03.1997 Ratifica: L.19.10.1999, n.427	22.02.2000	Estonia – PDF in italiano e inglese

Etiopia	Firma: Roma 08.04.1997 Ratifica: L. 19.08.2003, n.242	09.08.2005	Etiopia – PDF in italiano
Federazione Russa	Firma: Roma 09.04.1996 Ratifica: L. 09.10.1997, n.370	30.11.1998	Russia – PDF in italiano e inglese
	Protocollo aggiuntivo Firma: Lecce 13.06.2009 Ratifica: L. 13.05.2011 n.80	01.06.2012	Russia – PDF in italiano e inglese
Filippine	Firma: Roma 05.12.1980 Ratifica: L. 28.08.1989, n.312	15.06.1990	Filippine – PDF in italiano Filippine – PDF in inglese
Finlandia	Firma: Helsinki 12.06.1981 Ratifica: L. 25.01.1983, n.38	23.10.1983	Finlandia – PDF in italiano
Francia	Firma: Venezia 05.10.1989 Ratifica: L. 07.01.1992, n.20	01.05.1992	Francia – PDF in italiano Francia – PDF in inglese
Georgia	Firma: Roma 31.10.2000 Ratifica: L.11.07.2003, n.205	19.02.2004	Georgia – PDF in italiano e inglese

Germania	Firma: Bonn 18.10.1989 Ratifica: L. 24.11.1992, n.459	26.12.1992	Germania – PDF in italiano Germania – PDF in inglese
Ghana	Firma: Accra 19.02.2004 Ratifica: L. 06.02.2006, n.48	5.07.2006	Ghana – PDF in italiano
Giappone	Firma: Tokyo 20.03.1969 Ratifica: L. 18.12.1972, n.855	17.03.1973	Giappone – PDF in italiano e inglese
	Protocollo aggiuntivo Firma: Roma il 14.02.1980 Ratifica: L.25.05.1981, n.413	28.01.1982	Giappone – PDF in italiano e inglese
Giordania	Firma: Amman 16.03.2004 Ratifica: L. 23.10.2009, n.160	10.05.2010	Giordania – PDF in italiano e inglese
Grecia	Firma: Atene 03.09.1987 Ratifica: L.30.12.1989, n.445	20.09.1991	Grecia – PDF in italiano e inglese
Hong Kong	Firma: Hong Kong 14.01.2013 Ratifica: L.18.06.2015, n.96	10.08.2015	Hong Kong – PDF in italiano Hong Kong – PDF in inglese

India	Firma: New Delhi 19.02.1993 Ratifica: L. 14.07.1995, n.319	23.11.1995	India – PDF in italiano e inglese
Indonesia	Firma: Giacarta 18.02.1990 Ratifica: L. 14.12.1994, n.707	02.09.1995	Indonesia – PDF in italiano e inglese
Irlanda	Firma: Dublino 11.06.1971 Ratifica: L. 09.10.1974, n.583	14.02.1975	Irlanda – PDF in italiano Irlanda – PDF in inglese
Islanda	Firma: Roma 10.09.2002 Ratifica: L. 04.08.2008, n. 138	14.10.2008	Islanda – PDF in italiano e inglese
Israele	Firma: Roma 08.09.1995 Ratifica: L. 09.10.1997, n.371	06.08.1998	Israele – PDF in italiano e inglese
Jugoslavia Ex: (1)	Firma: Belgrado 24.02.1982 Ratifica: L. 18.12.1984, n.974	03.07.1985	Jugoslavia Ex – PDF in italiano e inglese
Kazakhstan	Firma: Roma 22.09.1994 Ratifica: L. 12.03.1996, n.174	26.02.1997	Kazakhstan – PDF in italiano e inglese

Kuwait	Firma: Roma 17.12.1987 Ratifica: L. 07.01.1992, n.53 Protocollo di correzione Firma: Roma 15.12.1989 Ratifica: L.07.01.1992, n.53	11.01.1993	Kuwait – PDF in italiano e inglese
	Protocollo di modifica Firma: Kuwait City 17.03.1998 Ratifica: L.28.10.1999, n.413	25.03.2000	Kuwait – PDF in italiano e inglese
Lettonia	Firma: Riga 21.05.1997 Ratifica: L. 18.03.2008, n.73	16.06.2008	Lettonia – PDF in italiano e inglese
Libano	Firma: Beirut 22.11.2000 Ratifica: L. 03.06.2011, n.87	21.11.2011	Libano – PDF in italiano e inglese
Lituania	Firma: Vilnius 04.04.1996 Ratifica: L. 09.02.1999, n.31	03.06.1999	Lituania – PDF in italiano e inglese
Lussemburgo	Firma: Lussemburgo 03.06.1981 Ratifica: L.14.08.1982, n.747	04.02.1983	Lussemburgo – PDF in italiano
	Protocollo aggiuntivo Firma: Lussemburgo 21.06.2012 Ratifica: L. 03.10.2014, n. 150	20.01.2015	Lussemburgo -protocollo – PDF in italiano

Macedonia	Firma: Roma 20.12.1996 Ratifica: L. 19.10.1999, n.482	08.06.2000	Macedonia – PDF in italiano e inglese
Malaysia	Firma: Kuala Lumpur 28.01.1984 Ratifica: L. 14.10.1985, n.607	18.04.1986	Malaysia – PDF in italiano e inglese
Malta	Firma: La Valletta 16.07.1981 Ratifica: L. 02.05.1983, n.304	08.05.1985	Malta – PDF in italiano
	Protocollo di modifica Firma: 13.03.2009 Ratifica: L.30.04.2010, n.77	24.11.2010	Malta – PDF in italiano
Marocco	Firma: Rabat 07.06.1972 Ratifica: L. 05.08.1981, n.504 Protocollo aggiuntivo Firma: Rabat 28.05.1979 Ratifica: L.05.08.1981, n.504	10.03.1983	Marocco – PDF in italiano e francese Marocco – PDF in inglese
Mauritius	Firma: Port Louis 09.03.1990 Ratifica: L. 14.12.1994, n.712	28.04.1995	Mauritius – PDF in italiano Mauritius – PDF in inglese
	Protocollo aggiuntivo Firma: Port Louis 09.12.2010 Ratifica: 31.08.2012, n.166	19.11.2012	Maritius PDF in Italiano

Messico	Firma: Roma 08.07.1991 Ratifica: L. 14.12.1994, n.710	12.03.1995	Messico – PDF in italiano Messico – PDF in inglese
Moldova	Firma: Roma 03.07.2002 Ratifica: L.03.02.2011, n.8	14.07.2011	Moldova – PDF in italiano Moldova – PDF in inglese
Mozambico	Firma: Maputo 14.12.1998 Ratifica: L.23.04.2003, n.110	06.08.2004	Mozambico – PDF in italiano
Norvegia	Firma: Roma 17.06.1985 Ratifica: L. 02.03.1987, n.108	25.05.1987	Norvegia – PDF in italiano Norvegia – PDF in inglese
Nuova Zelanda	Firma: Roma 06.12.1979 Ratifica: L. 10.07.1982, n.566	23.03.1983	Nuova Zelanda – PDF in italiano Nuova Zelanda – PDF in inglese
Oman	Firma: Mascate 06.05.1998 Ratifica: L. 11.03.2002, n.50	22.10.2002	Oman – PDF in italiano

Paesi Bassi	Firma: L'Aja 08.05.1990 Ratifica: L. 26.07.1993, n.305	03.10.1993	Olanda – PDF in italiano Olanda – PDF in inglese
Pakistan	Firma: Roma 22.06.1984 Ratifica: L. 28.08.1989, n.313	27.02.1992	Pakistan – PDF in italiano Pakistan – PDF in inglese
Polonia	Firma: Roma 21.06.1985 Ratifica: L. 21.02.1989, n.97	26.09.1989	Polonia – PDF in italiano Polonia – PDF in inglese
Portogallo	Firma: Roma 14.05.1980 Ratifica: L. 10.07.1982, n.562	15.01.1983	Portogallo – PDF in italiano Portogallo – PDF in inglese
Qatar	Firma: Roma 15.10.2002 Ratifica: L. 02.07.2010, n.118	07.02.2011	Qatar – PDF in italiano Qatar – PDF in inglese
Regno Unito	Firma: Pallanza 21.10.1988 Ratifica: L. 05.11.1990, n.329	31.12.1990	Regno Unito – PDF in italiano Regno Unito – PDF in inglese

Repubblica Ceca	Firma: Praga 05.05.1981 Ratifica: L. 02.05.1983, n.303	26.06.1984	Repubblica Ceca – PDF in italiano Repubblica Ceca – PDF in inglese
Repubblica Slovacca	Firma: Praga 05.05.1981 Ratifica: L. 02.05.1983, n.303	26.06.1984	Repubblica Slovacca – PDF in italiano Repubblica Slovacca – PDF in inglese
Romania	Firma: Bucarest 14.01.1977 Ratifica: L. 18.10.1978, n.680	06.02.1979	Romania – PDF in italiano Romania – PDF in inglese
San Marino	Firma: Roma 21 marzo 2002 Ratifica: L 19.07.2013, n. 88	03.10.2013	San Marino – PDF in italiano
	Protocollo di modifica Firma: Roma 13 giugno 2012 Ratifica: L 19.07.2013, n. 88	03.10.2013	
Senegal	Firma: Roma 20.07.1998 Ratifica: L. 20.12.2000, n.417	24.10.2001	Senegal – PDF in italiano

Siria	Firma: Damasco 23.11.2000 Ratifica: L. 28.04.2004, n.130	15.01.2007	Siria – PDF in italiano Siria – PDF in inglese
Singapore	Firma: Singapore 29.01.1977 Ratifica: L. 26.07.1978, n.575	12.01.1979	Singapore – PDF in italiano Singapore – PDF in inglese
	Protocollo aggiuntivo Firma: Singapore 24.05.2011 Ratifica: L.31.08.2012, n. 157	19.10.2012	– Italiano – Inglese
Slovenia	Firma: Lubiana 11.09.2001 Ratifica: L. 29.05.2009, n.76	12.01.2010	Slovenia – PDF in italiano Slovenia – PDF in inglese
Spagna	Firma: Roma 08.09.1977 Ratifica: L. 29.09.1980, n.663	24.11.1980	Spagna – PDF in italiano Spagna – PDF in inglese
Sri Lanka	Firma: Colombo 28.03.1984 Ratifica: L. 28.08.1989, n.314	09.05.1991	Sri Lanka – PDF in italiano Sri Lanka – PDF in inglese
Stati Uniti	Firma: Washington 25.08.1999 Ratifica: L. 03.03.2009, n.20	16.12.2009	Stati Uniti – PDF in italiano

Sud Africa	Firma: Roma 16.11.1995 Ratifica: L. 15.12.1998, n.473	02.03.1999	Sud Africa – PDF in italiano Sud Africa – PDF in inglese
Svezia	Firma: Roma 06.03.1980 Ratifica: L. 04.06.1982, n.439	05.07.1983	Svezia – PDF in italiano Svezia – PDF in inglese
Svizzera	Firma: Roma 09.03.1976 Ratifica: L. 23.12.1978, n.943	27.03.1979	Svizzera – PDF in italiano Svizzera – PDF in inglese
	Protocollo di modifica: Firma: Milano il 23.02.2015 Ratifica: L. 4.05.2016, n.69	13.07.2016	PDF in italiano
Tanzania	Firma: Dar Es Salam 07.03.1973 Ratifica: L. 07.10.1981, n.667	06.05.1983	Tanzania – PDF in italiano Tanzania – PDF in inglese
Thailandia	Firma: Bangkok 22.12.1977 Ratifica: L. 02.04.1980, n.202	31.05.1980	Thailandia – PDF in italiano Thailandia – PDF in inglese

Trinidad e Tobago	Firma: Port of Spain 26.03.1971 Ratifica: L. 20.03.1973, n.167	19.04.1974	Trinidad e Tobago – PDF in italiano Trinidad e Tobago – PDF in inglese
Tunisia	Firma: Tunisi 16.05.1979 Ratifica: L. 25.05.1981, n.388	17.09.1981	Tunisia – PDF in italiano Tunisia – PDF in inglese
Turchia	Firma: Ankara 27.07.1990 Ratifica: L. 07.06.1993, n.195	01.12.1993	Turchia – PDF in italiano Turchia – PDF in inglese
Ucrania	Firma: Kiev 26.02.1997 Ratifica: L. 11.07.2002, n.169	25.02.2003	Ucraina – PDF in italiano Ucraina – PDF in inglese
Uganda	Firma: Kampala 06.10.2000 Ratifica: L. 10.02.2005, n.18	18.11.2005	Uganda – PDF in italiano
Ungheria	Firma: Budapest 16.05.1977 Ratifica: L. 23.07.1980, n.509	01.12.1980	Ungheria – PDF in italiano Ungheria – PDF in inglese

Unione Sovietica Ex: (1)	Firma: Roma 26.02.1985 Ratifica: L. 19.07.1988, n.311	30.07.1989	Unione Sovietica Ex – PDF in italiano Unione Sovietica Ex – PDF in inglese
Uzbekistan	Firma: Roma 21.11.2000 Ratifica: L.10.01.2004, n.22	26.05.2004	Uzbekistan – PDF in italiano
Venezuela	Firma: Roma 05.06.1990 Ratifica: L. 10.02.1992, n.200	14.09.1993	Venezuela – PDF in italiano Venezuela – PDF in inglese
Vietnam	Firma: Hanoi 26.11.1996 Ratifica: L. 15.12.1998, n.474	22.02.1999	Vietnam – PDF in italiano
Zambia	Firma: Lusaka 27.10.1972 Ratifica: L. 27.04.1982, n.286	30.03.1990	Zambia – PDF in italiano Zambia – PDF in inglese

(1) I paesi successori delle Federazioni disciolte applicano la Convenzione salvo la stipula e l'entrata in vigore di una propria convenzione.

La convenzione stipulata con l'ex Unione Sovietica si applica attualmente ai seguenti paesi: Kirghizistan e Tagikistan.

La convenzione stipulata con la ex Jugoslavia si applica attualmente ai seguenti paesi: Bosnia Herzegovina, Serbia e Montenegro.

Fonti: EU, MEF, AE

IRAN – il contratto d’agenzia ed il contratto di licenza

Innanzitutto si ricorda che in Iran non ci sono norme speciali in materia di contratti di agenzia, di distribuzione, di franchising e di licenza, pertanto, questo tipo di contratti, sono disciplinati da alcune norme di carattere generale.

Va inoltre citata *“The Law Permitting Registration of Branches and Representative Office of Foreign Companies in Iran”* poiché fornisce informazioni preziose circa le procedure da intraprendere per effettuare la registrazione di società estere in Iran.

Le forme contrattuali (commerciali) maggiormente utilizzate in Iran sono quattro: contratto di agenzia, contratto di distribuzione, franchising e contratti di licenza.

Oggi descriveremo brevemente due di esse ovvero il contratto di agenzia e il contratto di licenza.

Il contratto di agenzia

Il diritto di agenzia in Iran non è regolato da leggi speciali ed è necessario fare riferimento alla legge commerciale iraniana per ritrovare norme generali sul mediatore, l’agente e figure simili all’agente.

In Iran il contratto di agenzia è un contratto con il quale una delle parti (il preponente) nomina l’altra (agente) come suo rappresentante per la realizzazione di alcuni affari. Attraverso questo contratto, il rappresentante può

avviare negoziati con i clienti al fine di concludere un contratto.

Il rappresentante agisce con portata generale all' interno dei confini stabiliti da una procura o da un contratto: esso non è il proprietario dei beni ma funge da mediatore e negoziatore per la conclusione del contratto.

Termini e condizioni per la risoluzione del contratto ed il pagamento di eventuali danni devono essere specificati all' interno del contratto.

Il contratto di agenzia può essere anche gratuito tuttavia, se nel contratto non è stabilita alcuna commissione per l'agente, ma, al tempo stesso, non è esplicitamente dichiarata la gratuità del contratto, il rapporto di agenzia si presume oneroso.

L'agente deve sempre operare nell' interesse del preponente: se il preponente subisce una perdita per colpa dell'agente e l'agente è considerato la causa della perdita, esso ne sarà responsabile.

Il contratto di licenza

Stipulare un contratto di licenza significa concedere i diritti di proprietà ad un altro soggetto, senza che ciò implichi il trasferimento della stessa.

La legislazione iraniana non delinea nel dettaglio la forma e le condizioni dei contratti di licenza ma la legge sulla brevettabilità delle invenzioni e dei marchi permette agli "inventori" di concedere, parzialmente o totalmente, i diritti di sfruttamento delle loro invenzioni.

Tale tipo di autorizzazione può essere identificata come un contratto di licenza per la sua conformità alla definizione giuridica del licensing.

Inoltre è stabilito che qualsiasi transazione realizzata per

il trasferimento di un brevetto o di altri diritti di sfruttamento di pertinenza deve essere registrata presso le autorità competenti.

Infine si rileva che in Iran esistono legislazioni speciali che disciplinano diritti analoghi anche per gli sviluppatori di software.

Fonti: Iran, EU

Denis Torri